Sent. n. 145/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26296** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato nel OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Granara e Fiorentino Paolo, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Catalani, nr. 1/b, ha eletto domicilio a mezzo del relativo indirizzo P.E.C., avverso l'INPS e l'Università degli Studi di Cagliari;

Uditi, nella pubblica Udienza del 15.09.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Giovanni Granara, l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS e l'Avvocato Giorgia Maria Mogavero per l'Università di Cagliari;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui

al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già dipendente dell'OMISSIS, in qualità di OMISSIS e di OMISSIS dall'OMISSIS al OMISSIS, titolare di pensione di vecchiaia categoria Cassa Stato dal OMISSIS, iscrizione nr. OMISSIS, lamenta nel gravame che l'Istituto previdenziale non ha computato nel suo trattamento pensionistico, ai fini della liquidazione di una pensione di importo più elevato, i contributi previdenziali versati all'INPS dal menzionato OMISSIS in relazione alle differenze retributive corrisposte a parte attrice per effetto di due Sentenze del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, emesse negli anni 2012 e 2017.

Dagli atti risulta che con la pronuncia nr. OMISSIS del OMISSIS, passata in giudicato, il suddetto Tribunale ha accertato che il rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente con l'OMISSIS è un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'OMISSIS, per cui spetta al medesimo il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito ai sensi del D.L. nr. 2 del 2004, convertito dalla Legge nr. 63 del 2004, fin dalla stipulazione del primo contratto, con conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate pari alla differenza tra il trattamento effettivamente percepito e quello dovuto, nonché alla integrazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Con successivo ricorso parte attrice ha agito nuovamente nei confronti del prefato OMISSIS per ottenere il pagamento

delle intere differenze retributive spettanti in esecuzione della richiamata Sentenza del Tribunale di Cagliari nr. OMISSIS del OMISSIS, posto che la suddetta OMISSIS, interpretando erroneamente la pronuncia in parola, si era limitata a corrispondere solo una parte delle somme dovute; il predetto Tribunale, con Sentenza nr. OMISSIS del 2017, passata in giudicato, ha condannato il menzionato Istituto superiore di formazione al pagamento in favore del ricorrente degli importi analiticamente individuati nel relativo dispositivo. La difesa dell'interessato ha precisato che l'OMISSIS, in funzione delle due suddette pronunce dell'A.G.O., ha provveduto sollecitamente a versare all'INPS i contributi previdenziali per incrementare la posizione contributiva del nominato OMISSIS, i quali, tuttavia, non sono stati valorizzati dall'Istituto previdenziale, che aveva sollevato dubbi in ordine alla correttezza della Cassa previdenziale utilizzata per la gestione degli ex OMISSIS, sottoponendo uno specifico quesito alla Direzione Generale; in tale ottica il ricorrente, a partire dalla missiva datata OMISSIS, ha inviato all'INPS molteplici comunicazioni allo scopo di ottenere la riliquidazione del proprio assegno di quiescenza con il computo dei contributi sulle differenze retributive versati dal suddetto OMISSIS per effetto delle due pronunce in rassegna, rimaste tuttavia senza esito. I patrocinatori, pertanto, hanno concluso chiedendo la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento in favore del proprio assistito della maggiore pensione derivante dal descritto computo dei contributi versati dall'OMISSIS, oltre agli arretrati maturati a partire dalla data del pensionamento comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con comparsa versata in

atti il OMISSIS, in cui ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dei contributi previdenziali corrisposti dall'OMISSIS in quanto versati tardivamente, a partire dal primo invio avvenuto nel dicembre del 2012 sino all'ultimo del febbraio 2018, poiché non essendo parte nelle cause di lavoro intentate dal ricorrente nei confronti dell'OMISSIS le menzionate pronunce non sono opponibili all'Istituto previdenziale, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato, significando di non aver potuto valorizzare i contributi del ricorrente sia per una serie di perplessità inerenti alla Cassa di gestione previdenziale nella quale inquadrare l'interessato, sia perché, in assenza del flusso di regolarizzazione da parte dell'OMISSIS, richiesto ma non inviato, risulta inibita l'implementazione del conto previdenziale del medesimo.

Nella precedente Udienza del OMISSIS, questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza nr. OMISSIS in pari data, ha disposto, da un lato, l'integrazione del contraddittorio con l'OMISSIS a cura della parte ricorrente, dall'altro, l'acquisizione di una specifica relazione dell'INPS in ordine alla posizione pensionistica del ricorrente; eseguito tempestivamente il primo incombente da parte della difesa di parte attrice, l'OMISSIS si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 09.03.2026, nella quale ha precisato, per un verso, di avere versato regolarmente i contributi previdenziali afferenti alla posizione del menzionato OMISSIS, per altro verso, di essersi attivata sollecitamente sin dal mese di marzo 2016, non appena resa edotta della problematica in rassegna, domandando esplicitamente all'Istituto previdenziale chiarimenti ed indicazioni in merito alla procedura da seguire per la regolarizzazione della posizione dei CEL presenti nel proprio organico,

senza tuttavia ottenere disposizioni univoche e dettagliate. Il successivo 16.03.2026 l'OMISSIS ha versato in atti note difensive integrando il precedente libello. L'INPS depositava la richiesta relazione in data 16.03.2026.

Nella successiva Udienza del OMISSIS, questa Sezione Giurisdizionale, con una seconda Ordinanza istruttoria, nr. OMISSIS in pari data, ha disposto l'acquisizione dall'OMISSIS di una puntuale e particolareggiata relazione in merito alla posizione contributiva del ricorrente, con particolare riferimento all'effettivo invio all'INPS da parte del citato OMISSIS dei cinque flussi telematici informativi per l'accredito dei contributi previdenziali dovuti su somme a titolo di arretrati ed inerenti in modo specifico alla persona di parte attrice, in relazione ai versamenti che risultano avvenuti nei mesi di dicembre 2012 (Euro 11.866,74), luglio 2013 (Euro 2.050,46), settembre 2013 (Euro 1.177,52), settembre 2017 (45.453,42) e febbraio 2018 (19.480,12), come si evince dal contenuto della nota nr. OMISSIS dell'01.07.2022 inoltrata all'Istituto previdenziale ed allegata alla comparsa, in seguito alle pronunce del Tribunale civile alla sede nnRR. OMISSIS del 2012 e OMISSIS del 2017, avendo cura, per un verso, di confermare o meno i singoli importi dei contributi versati all'INPS in ciascuno dei mesi sopra tratteggiati, per altro verso, di produrre tutta la correlata documentazione amministrativa e contabile probatoria che attesti la corresponsione all'Istituto previdenziale dei prefati contributi a favore del lavoratore. Con memoria di risposta depositata il 12.06.2026 il citato OMISSIS, nel riconoscere preliminarmente l'errore materiale contenuto nella riportata missiva dell'01.07.2022, concernente il presunto versamento a favore del ricorrente del settembre 2017 (45.453,42),

in realtà non effettuato, ha invece confermato e ribadito gli altri quattro pagamenti sopra indicati allegando al riguardo la relativa documentazione probatoria.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In relazione alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, preme osservare, in via preliminare, che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere disattesa. Al riguardo, occorre evidenziare, in primo luogo, che soltanto in seguito all'azione giudiziaria avviata dal ricorrente il suo rapporto con l'OMISSIS è stato qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'01.01.1990, con il precipitato che alla Sentenza del Giudice del Lavoro non può che attribuirsi una natura costitutiva/modificativa dello stesso con conseguente effetto sulla retribuzione e sulla contribuzione previdenziale; è quindi evidente che l'obbligo di corrispondere i contributi da parte dell'OMISSIS non può che sorgere dal passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale del Lavoro nr. OMISSIS del 2012, in esecuzione della quale l'Istituto superiore ha assolto il suo obbligo effettuando, già dal mese di dicembre 2012, i versamenti dovuti. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per l'ultimo versamento del febbraio 2018, che evidentemente segue il dispositivo della Sentenza nr. OMISSIS del 2017. Per quanto concerne invece la posizione personale del ricorrente l'esordio della prescrizione, a mente dell'articolo 2935 del C.C., non può che essere ancorata alla piena conoscenza da parte del medesimo dell'avvenuta liquidazione, da parte dell'OMISSIS di appartenenza, delle integrali differenze retributive e dei correlati contributi a

seguito del secondo ricorso dinanzi al Giudice del lavoro accolto con la pronuncia del 2017, quindi dallo statino del 21.02.2018; in tale ottica, merita rimarcare che il ricorrente, unitamente ad altri soggetti beneficiari dell'analoga trasformazione del loro rapporto di lavoro con l'OMISSIS, ha inviato la prima diffida a provvedere all'INPS già il 16.11.2018, interrompendo tempestivamente la prescrizione, cui sono seguite altre intimazioni ad adempiere nel 2019, nel 2023 e, da ultimo, nel 2024, con l'effetto che la prescrizione, diversamente da quanto opinato dall'Ente previdenziale resistente, non è mai maturata. In secondo luogo, trova comunque applicazione nel caso di parte attrice l'articolo 3, comma 10 bis, della Legge nr. 335 del 1995, che prevede che i termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di competenza della Gestione Pubblica, attinenti ai periodi di competenza fino al 31.12.2021, non si applicano sino al 31.12.2026; in terzo luogo, giova sottolineare, infine, che in ogni caso l'articolo 8 del D.P.R. nr. 818 del 1957 stabilisce che nelle ipotesi in cui l'accertamento (qui mai avvenuto) dell'indebito versamento dei contributi sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato, gli stessi contributi rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni dovute.

Passando quindi al merito della questione controversa, la Sezione intende subito precisare, fugando qualsiasi dubbio formulato a tal proposito dall'Istituto previdenziale, che ha invocato siffatte perplessità per giustificare il proprio contegno interlocutorio di attesa, avendo inviato sul punto uno specifico quesito alla Direzione Generale, che il rapporto di lavoro del

ricorrente non poteva che essere inquadrato nella gestione pubblica (ex multis Cassazione, nr. 26935 del 2016); militano a favore del prefato assunto una serie di elementi convergenti e complementari che non sono sfuggiti all'attenzione del Giudicante: il rapporto di lavoro intestato al ricorrente quale CEL presentava, infatti, una natura eminentemente pubblicistica, allo stesso si accedeva mediante un concorso pubblico, il medesimo aveva finalità indiscutibilmente pubbliche, insite nell'attività di docenza accademica espletata, la retribuzione era a carico di fondi pubblici a valere sui pertinenti capitoli di spesa dell'OMISSIS, ed infine il nominato OMISSIS era titolare dei diritti e degli obblighi che fanno capo al dipendente pubblico, in funzione del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e del pertinente CCNL di riferimento.

Ciò chiarito quale sfondo di carattere generale, dagli atti versati nel fascicolo processuale emerge in maniera incontrovertibile, in particolare dalla copiosa documentazione contabile ed amministrativa allegata dall'OMISSIS con i suoi libelli difensivi, che l'OMISSIS in questione, a seguito delle citate due Sentenze emesse dal Tribunale di Cagliari nel 2012 e nel 2017, ha regolarmente accreditato i contributi previdenziali a favore del ricorrente con i suddetti quattro pagamenti per i seguenti importi abbinati agli stessi: dicembre 2012 (Euro 11.866,74), luglio 2013 (Euro 2.050,46), settembre 2013 (Euro 1.177,52) e febbraio 2018 (19.480,12); ne discende, quale immediato corollario, che i predetti contributi devono essere necessariamente computati dall'Istituto previdenziale per implementare il trattamento pensionistico di parte attrice, il quale conseguentemente dovrà essere riliquidato con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza. La tesi

propugnata dall'INPS che ha sollevato alcune censure in relazione a supposti vizi della procedura di accreditamento dei contributi riconducibili al comportamento dell'Istituto di formazione superiore, in particolare il mancato invio dei flussi informativi e delle denunce di regolarizzazione, pur volendo ammettere che gli stessi si siano effettivamente verificati, appare recessiva ed oltremodo formalistica, atteso che in materia previdenziale si applica comunque il principio fondamentale dell'automaticità delle prestazioni contemplato dall'articolo 2116 del C.C., a tutela e garanzia del singolo lavoratore in caso di omissione contributiva, per cui a maggior ragione deve essere salvaguardata e valorizzata nella sua interezza la posizione contributiva del predetto OMISSIS, posto che l'OMISSIS ha dimostrato in modo inoppugnabile nei suoi libelli difensivi con idonea documentazione probatoria, alle cui puntuali risultanze si formula espresso ed integrale rinvio (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), di avere tempestivamente versato presso l'INPS a favore del ricorrente i contributi dovuti sulle differenze retributive riconosciute al medesimo dall'A.G.O., con il precipitato che siffatti importi sono comunque affluiti all'Istituto previdenziale che non può negarne l'effettiva disponibilità, con l'effetto che quest'ultimo dovrà necessariamente valorizzare le somme accreditate a seguito delle due Sentenze in rassegna.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto del computo dei contributi previdenziali sulle differenze retributive versati in quattro soluzioni dall'OMISSIS ed indicati analiticamente in motivazione, con condanna

dell'Istituto previdenziale alla corresponsione dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese compensate tra le parti in funzione dell'indubbia novità della questione e delle oggettive difficoltà interpretative e procedurali rivenienti dal complesso quadro normativo di riferimento in materia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da OMISSIS e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto del computo dei contributi previdenziali sulle differenze retributive versati in quattro soluzioni dall'OMISSIS ed indicati analiticamente in motivazione, con condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15.09.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 30.09.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)